



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, e in particolare l'art.14, comma 2, lett. b);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, riguardante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e, in particolare, l'art. 24, rubricato "Ricercatori a tempo determinato", nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 14, comma 6-decies del D.L. 30/04/2022, n. 36 (convertito con modificazioni in Legge n. 79 del 29/06/2022);

VISTO il D.R. n. 5535 dell'11/12/2024 con il quale è stato emanato il vigente *Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato - ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30/12/2010 e ss.mm.ii. - e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro* e in particolare il comma 3 dell'art. 16 il quale prevede che, in caso di recesso dal contratto di lavoro, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di trenta giorni, pena l'irrogazione della sanzione pecuniaria pari all'importo lordo dell'intera retribuzione mensile - comprensiva degli oneri a carico Ente;

CONSIDERATO che, stante la vigente formulazione della norma sopra citata, la suddetta sanzione si applica per intero anche laddove sia stato comunque dato un preavviso seppure in un termine inferiore ai trenta giorni;

RITENUTO opportuno modificare la sopra citata norma del Regolamento di cui trattasi prevedendo, nei casi di non rispetto del suddetto termine di preavviso, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria parametrata agli effettivi giorni di ritardo del preavviso dato, rispetto al termine di trenta giorni stabilito;

VISTA la Delibera n. 32 del 18/09/2025 (EO n. 1188 del 26/09/2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, la suddetta modifica del *Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30/12/2010 n. 240 e ss.mm.ii. e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro*;

VISTA la Delibera n. 100 del 18/09/2025 (EO n.1207 del 29/09/2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta modifica, del sopra *Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30/12/2010 n. 240 e ss.mm.ii. e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro*;

DECRETA

È emanato – nel testo allegato quale parte integrante del presente Decreto il *Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato - ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30/12/2010 e ss.mm.ii. - e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro*, recante la modifica dell'art. 16, co. 3, accennata in premessa.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e, da quella data, sostituisce il Regolamento, emanato con il D.R. n. 5535/2024, citato in premessa.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Area Affari Generali e Gestione Documentale
Il Dirigente: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30/12/2010 N. 240 E PER LA DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 2

Natura del rapporto di lavoro e tipologie di contratto

1. Il rapporto di lavoro si instaura, secondo le modalità e le condizioni disciplinate dal presente Regolamento, tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito *Università o Ateneo*) e soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 (di seguito *ricercatori a tempo determinato*), mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo.

2. Il rapporto di lavoro ha ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

3. La titolarità dei contratti di cui al presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università, fermo restando che essa costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alla stessa.

4. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati secondo una delle seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; tali contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'art. 22 della Legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia o per la seconda fascia, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 – in corso di validità alla data di scadenza della selezione – per il settore concorsuale oggetto del bando o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel relativo macrosettore, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica. I contratti di cui alla presente lett. b) possono essere stipulati, con le medesime modalità, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 2-bis

Procedura per la proroga del contratto

1. I contratti di durata triennale di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) possono essere prorogati per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte effettuata sulla base delle modalità, dei criteri e dei parametri individuati dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 242 del 24/5/2011.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento di afferenza del titolare del contratto di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a) può, con il consenso dell'interessato, proporre al Consiglio di Amministrazione, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad



esigenze di didattica e di ricerca. La proposta deve essere accompagnata da una relazione sull'attività di ricerca svolta dal ricercatore durante il contratto che si intende prorogare.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva l'attivazione delle procedure per la proroga proposta dal Dipartimento, nel rispetto della disponibilità finanziaria sulla base della programmazione.

4. Dopo l'approvazione di cui al precedente comma 3, ai fini della valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, il Rettore nomina una apposita commissione in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, salva motivata impossibilità, composta da tre membri in servizio presso Atenei distinti - scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo nonché tra i ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui almeno due professori di prima o seconda fascia esterni all'Ateneo, anche stranieri - designati dal Consiglio del Dipartimento proponente, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale di riferimento. In caso di componenti stranieri, il Dipartimento accerta l'equivalenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore ordinario o associato o di ricercatore universitario o di ricercatore a tempo determinato di tipo b), nonché la specifica esperienza nel settore concorsuale di riferimento. Non possono far parte delle commissioni i professori e ricercatori che siano stati valutati negativamente ai sensi dell'art. 6 comma 7 della legge 240/2010, nonché i professori e ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale. Restano ferme tutte le altre condizioni d'incompatibilità previste dalla vigente normativa legislativa e regolamentare.

5. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo Ufficiale on line dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa.

6. La Commissione, con riferimento ai criteri e ai parametri stabiliti da Decreto del MIUR n.242 del 24/5/2011, effettua la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga sulla base di una apposita relazione predisposta dal dipartimento proponente. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. I lavori della Commissione devono concludersi, con un apposito verbale di valutazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa all'Albo Ufficiale *on line* dell'Ateneo.

7. In caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma 6, si procede all'attivazione della proroga secondo le stesse condizioni di cui al precedente contratto.

Art. 3

Requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 2, comma 4, i candidati, italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, fermo restando che i contratti di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), sono riservati a candidati in possesso degli ulteriori requisiti ivi specificati.

Art. 4

Regime di impegno orario

1. I contratti di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e lett. b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

2. L'impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, oggetto dei contratti in parola, è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. In ogni caso, l'impegno annuo per lo svolgimento delle attività di didattica frontale è possibile fino ad un massimo di 60 ore per i ricercatori di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), ed è pari a 90 ore per i ricercatori di cui all'art. 2, comma 4, lett. b).



3. Per i ricercatori di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), a tempo definito, l'impegno annuo per lo svolgimento delle attività di didattica frontale è possibile fino ad un massimo di 40 ore, per i ricercatori di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), a tempo definito, è pari a 60 ore.
4. I ricercatori a tempo determinato, al termine dell'anno accademico, autocertificano lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nell'apposito registro, secondo il modulo pubblicato sul sito di Ateneo, denominato "Registro di sintesi dei compiti didattici e di servizio agli studenti", in cui si specificano le ore complessivamente dedicate alle varie tipologie di attività didattica e si dettagliano in particolare, mediante apposito "Registro delle lezioni", secondo modello fornito dall'Ateneo, le ore di didattica frontale svolte, specificandone date e contenuti. Nel caso in cui il contratto venga stipulato o termini nel corso dell'anno accademico si terrà conto del solo rateo annuale.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del "Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento".

Art. 5

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato in relazione al regime di impegno orario.
2. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai titolari dei contratti di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime di impegno orario a tempo pieno, aumentato del 20%. È consentito un aumento fino al 30% in caso di finanziamento da parte di soggetti esterni, in ragione di specifiche esigenze legate all'attività di ricerca da svolgere.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. I procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui all'art. 2 possono essere avviati esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili ed utilizzabili sulla base della programmazione del personale, nel rispetto della vigente normativa. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento stipendiale annuale ai sensi della normativa vigente.
2. Con specifico riferimento ai contratti di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), il procedimento per l'attivazione degli stessi può essere, in ogni caso, avviato soltanto a condizione che in sede di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della programmazione finanziaria triennale risulti la sostenibilità degli oneri derivanti dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui all'art. 14, comma 2, fatta salva la verifica, al momento della valutazione, dell'osservanza dei limiti di legge in ordine alla programmazione del personale.
3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula - secondo le modalità specificate dal successivo art. 17 - di convenzioni di durata almeno pari a:
 - quella del contratto per i contratti di cui all'art. 2 comma 4 lett. a);
 - quella del contratto, oltre ad almeno 15 anni ulteriori - riferiti alla retribuzione media di un professore di seconda fascia - nell'ipotesi di cui all'art. 2 comma 4 lett. b).

Art. 7

Proposta di attivazione

1. L'attivazione dei contratti di cui all'art. 2 è proposta da un Consiglio di Dipartimento sulla base della programmazione delle attività effettuata all'inizio di ogni anno accademico.
2. La proposta di attivazione dei contratti di cui all'art. 2 è adottata con apposita delibera del



Consiglio di Dipartimento richiedente e contiene i seguenti elementi:

- a) le esigenze, connesse ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da soddisfare e che rendono necessario il reclutamento di personale a tempo determinato con l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
 - b) il settore concorsuale per il quale si propone la procedura ed, eventualmente, il profilo del soggetto da reclutare, mediante esclusiva indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale;
 - c) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;
 - c-bis) l'eventuale lingua straniera in cui svolgere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; in assenza di indicazioni al riguardo, la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dovrà svolgersi in lingua italiana;
 - d) i compiti, con riferimento alle attività di ricerca oggetto del contratto, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti di cui alla lettera a);
 - e) la tipologia di contratto di cui all'art. 2, comma 4, proposta;
 - f) l'indicazione del regime di impegno orario;
 - g) la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del dipendente e gli oneri a carico dell'Ateneo.
3. All'atto della proposta di cui al presente articolo, il Consiglio di Dipartimento può prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
4. Il Dipartimento che intenda proporre l'attivazione di contratti di cui all'art. 2 sulla base di esigenze didattiche e di ricerca in Settori Scientifico Disciplinari che non siano di riferimento, di concerto con uno dei Dipartimenti di riferimento, avanza la richiesta di attivazione al Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato accordo o nel caso in cui non fosse presente in Ateneo il Settore Scientifico Disciplinare per cui si intende attivare la procedura, il Dipartimento interessato può comunque avanzare la richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale procede all'approvazione in presenza di comprovate esigenze didattiche, scientifiche e/o funzionali.
5. La delibera di proposta di attivazione di contratti di cui all'art. 2 è adottata dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta, nella sua composizione riservata ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia ed ai ricercatori.
6. Sulle proposte di attivazione dei contratti di cui all'art. 2, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche, esprime parere la Scuola a cui afferisce il Dipartimento proponente.

Art. 8

Bando di selezione

1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato avviene sulla base di una selezione pubblica secondo le modalità di seguito disciplinate, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.
2. Il bando di selezione è emanato dal Rettore sulla base della proposta del Dipartimento ed è pubblicato all'Albo Ufficiale *on line* dell'Università, disponibile sul sito *internet* istituzionale della stessa; è, altresì, trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Unione europea per la pubblicazione sui relativi siti *internet* istituzionali. Qualora il Dipartimento interessato lo ritenga opportuno, il bando di selezione potrà essere pubblicato anche in una versione sintetica in lingua inglese o in altra lingua, a cura del Dipartimento medesimo sul proprio sito.
3. Nel suddetto bando sono indicati:
 - a) la tipologia di contratto di cui all'art. 2, comma 4, per la quale si svolge la selezione, con



relativa indicazione di durata e regime di impegno orario ed eventualmente dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;

- b) i compiti che saranno affidati al soggetto da reclutare, con riferimento alle attività di ricerca oggetto del contratto, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere, con informazioni dettagliate sui diritti e sui doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- c) il settore concorsuale per il quale si svolge la procedura ed, eventualmente, il profilo del soggetto da reclutare, mediante esclusiva indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale;
- d) i requisiti, di partecipazione alla selezione pubblica;
- e) le incompatibilità previste dall'art. 15 del presente regolamento;
- f) il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda, che decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione all'Albo ufficiale *on line* di Ateneo, e le relative modalità di presentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 9;
- g) la documentazione che deve essere prodotta dai candidati (titoli, *curriculum*, produzione scientifica) e le relative modalità di presentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 9;
- h) la lingua straniera oggetto della prova orale; l'eventuale lingua straniera oggetto della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (in assenza di indicazioni al riguardo, la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dovrà svolgersi in lingua italiana);
- i) le modalità di selezione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
- j) le modalità di convocazione dei candidati per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e per la prova orale in lingua straniera oppure, qualora sia già stabilita, la data di svolgimento delle stesse;
- k) i documenti che i vincitori della selezione sono tenuti ad esibire ai fini della stipula del contratto;
- l) le modalità di convocazione dei candidati per la discussione pubblica davanti alla commissione dei titoli e della produzione scientifica e per il colloquio in lingua straniera oppure, qualora sia già stabilita, la data di svolgimento degli stessi;
- m) i documenti che i vincitori della selezione sono tenuti ad esibire ai fini della stipula del contratto;
- n) per i contratti di cui all'art. 2 comma 4 lett. b), la precisazione che - *fatta salva la verifica, al momento della valutazione, dell'osservanza dei limiti di legge in ordine alla programmazione del personale* - nel corso del terzo anno di contratto l'università valuterà il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della stessa legge e che, in caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, sarà inquadrato nel ruolo dei professori associati.

4. I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 8-bis

Procedura di chiamata diretta

1. Nel rispetto delle norme in materia di programmazione di assunzioni di personale e nell'ambito della disponibilità dei punti organico, laddove necessari, l'Ateneo può procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b) mediante chiamata diretta nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e ss.mm.ii.



2. La proposta di chiamata diretta di cui al comma 1 è adottata dal Consiglio del Dipartimento interessato, su parere favorevole della Scuola di afferenza, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) il Curriculum vitae dello studioso e la documentazione attestante i requisiti richiesti per l'attivazione del procedimento di chiamata diretta ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) la tipologia di contratto proposta di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento;
 - c) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - d) il Settore Concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare per il quale si propone la chiamata diretta;
 - e) le esigenze, connesse ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da soddisfare e che rendono necessario il reclutamento mediante chiamata diretta;
 - f) i compiti, con riferimento alle attività di ricerca oggetto del contratto, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti di cui alla lettera e).
3. La proposta di chiamata diretta è adottata dal Consiglio del Dipartimento interessato, a maggioranza assoluta, nella sua composizione riservata ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia ed ai ricercatori, su parere favorevole della Scuola di afferenza, e deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico.
4. La proposta di chiamata diretta è inoltrata al Ministero dell'Università e della Ricerca tramite la piattaforma *Proper* ai fini della prescritta autorizzazione.
5. Ai ricercatori assunti per chiamata diretta si applicano le medesime disposizioni previste per i ricercatori di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'art. 24 della L. 240/2010 del presente Regolamento e, per quanto non espressamente previsto si applicano le norme generali vigenti in materia di trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Art. 9

Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli e le pubblicazioni, vanno presentati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di selezione all'Albo Ufficiale *on line* di Ateneo, secondo le modalità di trasmissione telematica appositamente predisposte e specificate nel bando di selezione.

Art. 10

Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione avviene sulla base dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica prodotta dai candidati. Il Dipartimento proponente può stabilire, all'atto della proposta, un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare.
2. La selezione comprende, altresì:
 - la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica - da svolgersi in lingua italiana ovvero, se espressamente richiesto dal Dipartimento in sede di proposta di attivazione, nella lingua straniera indicata nel bando;
 - una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, ovvero della lingua straniera scelta dal candidato, in sede di presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando.
3. Allo svolgimento della selezione è preposta una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura, ovvero dal Consiglio di Dipartimento proponente e dal Consiglio di Dipartimento di riferimento nel caso di procedure di concerto. La delibera del Consiglio di Dipartimento è adottata – a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori – entro 60 giorni dalla richiesta di proposta di nomina della Commissione. La Commissione, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo motivata impossibilità, è composta:
 - per i contratti di cui all'art. 2 comma 4 lettera a), da tre membri - in servizio presso Atenei distinti - scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, nonché tra i ricercatori a tempo



determinato di tipo b), di cui almeno due professori di prima o seconda fascia esterni all'Ateneo, anche stranieri – designati dal Consiglio del Dipartimento proponente, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale di riferimento. In caso di componenti stranieri, il Dipartimento accerta l'equivalenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore ordinario o associato o di ricercatore universitario o di ricercatore a tempo determinato di tipo b), nonché la specifica esperienza nel settore concorsuale di riferimento;

- per i contratti di cui all'art. 2 comma 4 lettera b), da tre membri - in servizio presso Atenei distinti - scelti tra i professori universitari di ruolo – di cui almeno due professori di prima fascia esterni all'Ateneo, anche stranieri, designati dal Consiglio del Dipartimento proponente - previo sorteggio da parte del medesimo Dipartimento di almeno un professore di prima fascia all'interno delle liste predisposte dall'ANVUR ai sensi dell'art.16, comma 3, lettere f) e h), della Legge 240/2010 - appartenenti ai settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale di riferimento. In caso di componenti stranieri, il Dipartimento accerta l'equivalenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore ordinario o associato, nonché la specifica esperienza nel settore concorsuale di riferimento.

In caso di componenti stranieri, all'atto della designazione il Consiglio di Dipartimento accerta l'equivalenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore ordinario o associato o di ricercatore universitario, nonché la specifica esperienza nel settore concorsuale cui si riferisce il bando di selezione. Non possono far parte delle commissioni di selezione i professori e ricercatori che siano stati valutati negativamente ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010 nonché i professori e ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale. Restano ferme tutte le altre condizioni d'incompatibilità previste dalla vigente normativa legislativa e regolamentare.

4. L'atto di nomina è pubblicato all'Albo Ufficiale *on line* dell'Università, disponibile sul sito *internet* istituzionale della stessa.

5. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, stabilisce, sulla base dei criteri e dei parametri individuati con apposito Decreto emanato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della Legge n. 240/2010, i criteri di valutazione dei titoli, del *curriculum* e della produzione scientifica dei candidati, nonché della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, ovvero della lingua straniera scelta dal candidato, in sede di presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando. La Commissione giudicatrice, inoltre, nella prima seduta prende atto che la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dovrà svolgersi nella lingua indicata nel bando. La Commissione comunica, quindi, tali criteri al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito *internet* istituzionale dell'Ateneo.

6. La Commissione giudicatrice procede successivamente ad una valutazione preliminare dei candidati, esprimendo per ciascuno di essi un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e dei parametri individuati con apposito Decreto emanato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della Legge n. 240/2010.

7. Sono ammessi alla selezione i candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare di cui al comma 6, in un numero compreso tra il 10 e il 20 per cento delle domande di ammissione alla selezione e, comunque, non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla selezione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

8. La selezione si svolge mediante discussione pubblica davanti alla Commissione giudicatrice dei titoli e della produzione scientifica - in lingua italiana, ovvero nella lingua straniera espressamente prevista nel bando - e conseguente attribuzione, da parte della Commissione



medesima, di un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, nonché alla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, secondo i criteri di valutazione di cui al comma 4.

9. La prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, si svolge contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.

10. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera si svolgono in seduta pubblica, in presenza ovvero mediante l'utilizzo di strumenti telematici di video-conferenza che assicurano la pubblicità della seduta, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

11. La selezione si considera non superata qualora il candidato riporti a seguito della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica un punteggio inferiore al 75% del punteggio massimo per le procedure di reclutamento di ricercatori di tipologia b) e al 60% del punteggio massimo per le procedure di reclutamento di ricercatori di tipologia a), ovvero qualora, a seguito della prova orale, venga accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera per entrambe le tipologie di procedura.

12. Al termine della selezione, sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la graduatoria di merito dei candidati.

13. A parità di punteggio complessivo costituiscono titoli preferenziali, in ordine di priorità: a) il possesso del diploma di specializzazione; b) aver espletato un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; c) la precedente titolarità di un rapporto di lavoro subordinato tramite contratto di diritto privato a tempo determinato della stessa tipologia di quello oggetto del presente Regolamento ovvero stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.

14. A parità di titoli preferenziali, precede il candidato più giovane d'età.

15. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa all'Albo Ufficiale on line dell'Ateneo. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dai componenti della Commissione, nonché per motivi organizzativi interni all'Ateneo (a titolo esemplificativo la chiusura dell'Ateneo per la pausa estiva). Il provvedimento di autorizzazione alla proroga dei lavori è pubblicato sul sito di Ateneo. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sollevare la Commissione dall'incarico e a nominare una nuova Commissione, sulla base della nuova designazione formulata dal Dipartimento interessato.

Art. 11

Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata

1. Entro 30 giorni dall'acquisizione dei verbali della Commissione giudicatrice, l'Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 10, e dichiara il vincitore della selezione pubblica. Nel caso in cui siano riscontrati vizi di forma, entro lo stesso termine il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando il termine per la regolarizzazione. Il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali della Commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito web di Ateneo.

2. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è trasmesso senza indugio, mediante protocollo informatico, al Dipartimento proponente. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'emanazione di tale decreto, delibera – con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia – la proposta di chiamata del candidato dichiarato vincitore. Tale proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nelle ipotesi in cui il candidato vincitore di cui al comma 1 non prenda servizio è data facoltà al Dipartimento interessato di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di



chiamata del successivo candidato idoneo nella graduatoria di merito della medesima procedura concorsuale di cui al Decreto Rettorale di approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice. In ogni caso tale chiamata deve essere perfezionata non oltre il termine massimo di otto mesi decorrenti dalla data del Decreto Rettorale di approvazione degli atti del concorso, a condizione che siano rispettati i vincoli di legge in materia di assunzioni.

Art. 12

Stipula del contratto di lavoro

1. Il soggetto chiamato ai sensi del precedente articolo è invitato a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta.
2. Il contratto, sottoscritto dal soggetto chiamato e dal Rettore deve indicare:
 - a) la durata del rapporto di lavoro con la data di inizio e il termine finale dello stesso;
 - b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale deve essere svolta l'attività;
 - c) il regime di impegno orario;
 - d) la retribuzione;
 - e) la struttura di afferenza;
 - f) l'obbligo di redigere la relazione di cui al successivo art. 14.
3. A partire dall'anno 2025 e limitatamente alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, co. 3, lettera b) Legge 240/2010, il contratto deve prevedere, oltre quanto indicato al precedente comma 2, anche l'obbligo del ricercatore a tempo determinato di tipologia B) di partecipare, entro 18 mesi dalla presa di servizio, al percorso formativo concernente "metodologie e tecnologie per la didattica innovativa" organizzato dall'Ateneo Federiciano.

Art. 13

Limiti di durata dei contratti

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente Regolamento, è disciplinata dal comma 9 del predetto art. 22 della Legge n. 240/2010.

Art. 14

Svolgimento del rapporto e valutazione

1. Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a redigere una relazione annuale in ordine alle attività svolte. Tale relazione va inviata al Direttore del Dipartimento, cui è demandata una funzione di vigilanza sullo svolgimento del rapporto, nonché sulla cessazione dell'attività alla scadenza del termine inizialmente fissato o eventualmente prorogato. La mancata presentazione della predetta relazione comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del presente Regolamento, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima Legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi individuati con il Regolamento di Ateneo adottato sulla base dei criteri fissati con Decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito *internet* istituzionale dell'Ateneo.



Art. 15

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dal Regolamento di Ateneo in materia, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti, anche presso altre sedi universitarie, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), né con gli assegni di ricerca o con le borse di ricerca *post lauream* o post-dottorato.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure oggetto del presente Regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
3. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 16

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. Oltre all'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 1, del presente Regolamento, la cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. In caso di recesso, il contraente è tenuto a dare un preavviso scritto pari a trenta giorni da presentare al Rettore, tramite posta elettronica certificata agli indirizzi updr@pec.unina.it e stipendi@pec.unina.it, pena la restituzione a questa Università dell'importo lordo percipiente corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato con esclusione degli oneri a carico Ente. La presente disposizione si applica anche ai rapporti di lavoro non ancora risolti.
4. Il preavviso non è richiesto nelle ipotesi in cui il contraente resti in servizio presso l'Ateneo per effetto della stipula di altro contratto di cui al presente Regolamento o per l'assunzione in altra qualifica.

Art. 16-bis

Contratti di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e lett. b) finanziati integralmente con fondi esterni

1. I contratti per ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e lett. b) del presente Regolamento totalmente gravanti su fondi esterni, possono essere attivati esclusivamente sulla base di:
 - a) convenzioni di cui al successivo art. 17;
 - b) specifiche disposizioni normative da cui risulti in modo espresso la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;
 - c) progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti per ricercatori a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili.
2. L'avvio delle procedure di cui al precedente comma 1, lett. b) e c), deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio dei revisori dei conti che attesti la copertura finanziaria certa per almeno 15 anni, per i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, ovvero dell'intera durata del contratto e/o della sua proroga per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010.
3. Entro i parametri di sostenibilità del bilancio ed esclusivamente nell'ipotesi in cui l'ateneo al 31/12 dell'anno precedente evidenzi un avanzo di amministrazione e un indicatore di



sostenibilità economico finanziaria (ISEF), come definito dal MIUR, superiore a 1, è consentito destinare eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo, al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) di cui alla legge 240/10. A tal fine nell'ambito del bilancio unico di ateneo è costituito un "fondo unico di ateneo" in cui confluiscono tali risorse. Nell'ambito delle relative disponibilità il Consiglio di amministrazione, previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, deve autorizzare l'impegno di bilancio e indicare con un'unica delibera i contratti che intende attivare ovvero, in caso di proroga, i soggetti interessati, il relativo importo a copertura completa dell'intera durata del contratto. Non sono ammesse coperture parziali (in termini di importo o durata) dei contratti attivati o prorogati. I finanziamenti che possono costituire il "fondo unico" sono esclusivamente quelli consistenti in "utili" ovvero economie accertate una volta che, nel caso di progetti di ricerca, il progetto si sia concluso, siano stati adempiuti tutti gli obblighi di rendicontazione e sia intervenuta la certificazione da parte dell'ente finanziatore.

Art. 17

Finanziamento, da parte di altri soggetti pubblici o soggetti privati, mediante convenzione

1. Il reclutamento del personale di cui al presente Regolamento può essere interamente finanziato da altri soggetti pubblici e da soggetti privati che, in relazione alle proprie finalità statutarie o sociali, dimostrino un fattivo interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica in un determinato settore scientifico.
2. Tale finanziamento deve assicurare la copertura finanziaria del contratto secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento per l'intera durata dello stesso.
3. L'importo annuo a carico del soggetto finanziatore, da moltiplicare per l'intero periodo di durata del contratto, deve comprendere, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, tutti gli oneri stipendiali, compreso l'impegno a corrispondere i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli adeguamenti stipendiali annuali ai sensi della normativa vigente; l'importo complessivo dovrà essere versato in un'unica rata anticipata od in rate annuali, semestrali o trimestrali.
4. La proposta di finanziamento, sia il soggetto finanziatore pubblico o privato, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dello stesso, munito dei relativi poteri di impegno, quali si evincono dallo Statuto o dal Certificato camerale, ovvero risultare da atto formale (delibera, determinazione) con cui viene assunto il relativo impegno, adottato dall'organismo competente secondo lo Statuto o l'atto costitutivo. Tale atto formale dovrà essere prodotto dal soggetto proponente il finanziamento, sia esso pubblico o privato, in copia conforme all'originale.
5. La proposta di finanziamento può provenire anche da più soggetti, in numero massimo di due, ciascuno dei quali si obbliga per una quota parte del finanziamento e per la medesima quota fornisce la relativa fideiussione, come prevista dal comma 13.
6. La proposta di finanziamento, redatta per iscritto, viene valutata dal Consiglio del Dipartimento interessato, con specifico riferimento alle esigenze di sviluppo delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel settore concorsuale per il quale si propone il contratto. Non saranno prese in considerazione: proposte che riguardino singole discipline in ambiti scientifici determinati; proposte che non documentino la sussistenza di un fattivo interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica nei settori scientifico disciplinari oggetto della proposta stessa.
7. Nel caso in cui la proposta di finanziamento provenga da soggetti privati, la struttura di Ateneo proponente può deliberare favorevolmente solo qualora i responsabili del soggetto finanziatore posseggano indiscusse doti di onorabilità da documentare mediante la sottoscrizione, da parte del rappresentante legale, di apposita dichiarazione secondo il modello allegato al presente Regolamento (allegato n. 1).



7-bis. Sempre nel caso in cui la proposta di finanziamento provenga da soggetti privati, il Direttore della struttura proponente dovrà, altresì, produrre apposita dichiarazione in merito all'assenza di possibili situazioni di conflitto di interessi secondo il modello allegato al presente Regolamento (allegato n. 1-bis).

7-ter. Nel caso in cui la proposta di finanziamento provenga da soggetti privati partecipati dall'Ateneo, l'Ufficio competente acquisirà l'elenco dei docenti e dei ricercatori afferenti al Dipartimento (o ad altra struttura proponente) cui è stata rilasciata autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e/o da cui è stata acquisita comunicazione di attività liberamente esercitabili ai sensi del vigente Regolamento per l'autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali. Inoltre gli Enti finanziatori dovranno produrre, relativamente ai rapporti con l'Ateneo e con i singoli professori e ricercatori, apposita dichiarazione di conoscenza ed accettazione del Codice etico dell'Università, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del presente Regolamento di Ateneo, nella quale dovranno dichiarare altresì che il finanziamento è espressione della volontà liberale dell'ente finalizzata al progresso della ricerca e della connessa attività didattica nel S.S.D. oggetto della proposta (allegato n. 1-ter).

8. La proposta di finanziamento di cui al presente articolo deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il finanziamento è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra l'Ateneo ed i soggetti che propongono il finanziamento. La convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, secondo lo schema allegato al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante (Allegato n. 2), è sottoscritta dal Rettore e dal soggetto proponente il finanziamento.

Nel caso in cui l'ente proponente il finanziamento sia un ente pubblico la convenzione sarà sottoscritta con firma digitale senza necessità di autentica notarile.

10. Nella convenzione devono essere specificate le modalità di versamento del finanziamento, con l'indicazione delle date entro le quali dovranno essere effettuati i relativi versamenti che potranno essere variate soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

11. Alla scadenza del contratto rientrante nella tipologia di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), qualora si intenda procedere alla proroga biennale dello stesso, la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova proposta del soggetto finanziatore secondo le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari in quel momento vigenti. In mancanza la proroga può essere disposta esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili sulla base della programmazione ai sensi dell'art. 6.

12. Nel caso di versamento rateale, il soggetto finanziatore, se privato, è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per tutto il periodo del contratto da stipulare e per il totale dell'importo dello stesso. La fideiussione dovrà contenere: a) la clausola "a prima richiesta"; b) in maniera esplicita, l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.

Art. 17-bis

Congedo per motivi di studio e/o ricerca

1. Il Rettore, per giustificate ragioni di studio e/o di ricerca scientifica, può concedere al ricercatore a tempo determinato, sentita la Struttura competente, un congedo straordinario per la durata massima di sei mesi in ciascun anno.

2. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al ricercatore a tempo determinato.



3. Il congedo deve essere richiesto dal ricercatore con istanza motivata ed è autorizzato dal Rettore sentita la struttura competente, la quale esprime una valutazione in ordine a quanto indicato al comma 2 del presente articolo.
4. Durante il periodo di congedo il ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.
5. Ai fini del computo del periodo massimo di fruizione del congedo, pari a 6 mesi in ciascun anno, si considera la data di inizio del rapporto di lavoro e non quella dell'anno solare.
6. Al termine del congedo il ricercatore è tenuto a predisporre una dettagliata relazione al Responsabile della Struttura competente interessata, che illustri i risultati raggiunti con riferimento alle esigenze di ricerca indicate nel contratto.

Art. 17-ter

Assenza per motivi di salute

1. In caso di assenza per motivi di salute per un periodo inferiore a sette giorni lavorativi, il ricercatore a tempo determinato è collocato d'ufficio in congedo straordinario. Il congedo straordinario non può superare nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni. Ai fini del calcolo dei 45 giorni fruibili nell'anno, si tiene conto della data di inizio del rapporto e non di quella dell'anno solare.
2. Per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore, nel caso in cui il ricercatore abbia già fruito dell'intero periodo di congedo straordinario, il ricercatore può essere collocato in aspettativa, d'ufficio o a domanda. L'aspettativa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
3. Nei primi dieci giorni di assenza per motivi di salute, sia nell'ipotesi di congedo straordinario, che in quella dell'aspettativa, è corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Nella sola ipotesi del congedo straordinario, in aggiunta a tale riduzione, il trattamento economico fondamentale per il primo giorno è ridotto di un terzo.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo relativamente ai primi 10 giorni di assenza, durante il restante periodo di aspettativa il ricercatore ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
5. In ogni caso la durata del periodo di assenza per malattia non può superare quella del contratto stesso, né possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 17-quater

Disposizioni in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale e per i casi di maternità e paternità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applica la tutela assicurativa prevista per il personale dipendente, compresa quella infortunistica.
2. Si applica, altresì, la disciplina pensionistica, assistenziale e previdenziale prevista dalla normativa in materia.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, per i casi di maternità e paternità si applicano le norme del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 s.m.i.
4. La ricercatrice che si trovi in stato di gravidanza o puerperio ha diritto all'intero trattamento economico previsto dal contratto. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi della normativa vigente, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante.



5. I contratti di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) del presente Regolamento, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello della suddetta astensione obbligatoria.

Per i contratti di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) del presente Regolamento, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto, ferma restando la possibilità per la ricercatrice interessata di chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

Art. 18

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Libro V del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato, nonché le disposizioni previste per i ricercatori a tempo indeterminato in quanto compatibili.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, è pubblicato sull'Albo Ufficiale *on line* di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.



Allegato n. 1

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di
della società ragione sociale/ denominazione sociale
codice fiscale partita iva
con sede in alla via
tel, fax, mail PEC
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni secondo la legislazione dello stato in cui ha sede la società;
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale; né è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce/2004/18;

Allega al presente modello, ai sensi dell'art. 38, co.3 del DPR 445/2000, copia fotostatica del proprio documento di identità.

Data

IL DICHIARANTE.....

Avvertenza

Le presenti dichiarazioni vanno rese dall'amministratore o da chi rappresenta la società ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.



Allegato n. 1-bis

OGGETTO: Proposta di finanziamento di n. _____ ricercatore a tempo determinato formulata dalla _____ ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 per il settore concorsuale _____.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di Direttore del Dipartimento di _____

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, d.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

- preso atto di quanto previsto dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

- consapevole di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" – ai sensi dell'art. 2, comma 8 della citata Legge n. 190/2012;

DICHIARA

che il finanziamento di n. _____ ricercatore a tempo determinato proposto dalla _____ ai sensi dell'art.

24 della Legge n. 240 del 30.12.2010 per il settore concorsuale _____, non è determinato da alcun rapporto economico o da alcuna controprestazione di natura professionale o economica in genere, svolta da parte del Dipartimento di _____

o da parte del personale dello stesso nei confronti della Società proponente o di altre ad essa collegate e che, pertanto, non sussiste alcuna condizione di conflitto di interesse per il finanziamento in oggetto.

Allega al presente modello, ai sensi dell'art. 38, co. 3 del DPR 445/2000, copia fotostatica del proprio documento di identità.

Data

IL DICHIARANTE:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.



Allegato n. 1-ter

Il sottoscritto, nato a il, in qualità di della ragione sociale/ denominazione sociale codice fiscale partita iva, con sede in alla via tel. fax..... mail, PEC con riferimento alla proposta di finanziamento di n. ____ posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale _____,

DICHIARA

a) di conoscere ed accettare quanto previsto dal Codice Etico e dal Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo nonché dal vigente Regolamento dell'Ateneo per il Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro;

b) che il suddetto finanziamento è espressione della volontà liberale del _____, finalizzata al progresso della ricerca e della connessa attività didattica nel S.S.D. _____ ricompreso nel Settore Concorsuale sopra indicato.

Allega al presente modello, ai sensi dell'art. 38, co. 3 del DPR 445/2000, copia fotostatica del proprio documento di identità.

Data

IL DICHIARANTE

Avvertenza

Le presenti dichiarazioni vanno rese dall'amministratore o da chi rappresenta la società ovvero da chi ha il potere di impegnare la medesima.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.



Allegato n. 2

CONVENZIONE TRA _____ E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II PER IL FINANZIAMENTO DEL RECLUTAMENTO DI N. _____ RICERCATORE/I A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

TRA

La Società/Ente/Impresa (C.F. _____/P.IVA _____),
ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e dal Presidente/Amministratore Unico
dott. _____ residente/i per la carica
in _____ via _____

E

L'Università degli Studi di Napoli Federico II (C.F. 00876220633), rappresentata dal Rettore, Prof.
_____, residente per la carica in Napoli, Corso Umberto
I, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 17 del vigente *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240*, emanato con D.R. n.
_____ del _____,

PREMESSO

1. che presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II è in vigore il *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240*, emanato con D.R. n. _____ del _____, che disciplina i criteri e le procedure delle attività oggetto della presente Convenzione e che deve qui intendersi integralmente richiamato;
2. che il Consiglio del Dipartimento di _____, con Delibera del _____ ha proposto il reclutamento di n. _____ ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di diritto privato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 4, lett. ____ del Regolamento sopra richiamato per il settore/i scientifico-disciplinare/i _____, in relazione alle esigenze connesse alle attività in parola come evidenziate nella predetta Delibera;



3. che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, ha/hanno manifestato, in relazione alle proprie finalità statutarie, un fattivo interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica in uno dei predetti Settori;

4. che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, intende/intendono finanziare il reclutamento presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II di n. ____ ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di diritto privato per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sopra richiamate, secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 4, lett. ____ del *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240*, emanato con D.R. n. ____ del ____;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto della presente Convenzione è il finanziamento da parte di ____ del reclutamento di n. ____ ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto di diritto privato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 4, lett. ____ del Regolamento richiamato in premessa per il settore/i scientifico-disciplinare/i ____, in relazione alle esigenze connesse alle predette attività come evidenziate nella delibera del Consiglio del Dipartimento di ____ del ____.

Art. 3

La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, come sopra rappresentata/e si impegna/no ad erogare all'Università degli studi di Napoli Federico II la cifra di Euro ____ in un'unica rata anticipata o in numero ____ rate annuali/semestrali/trimestrali da versare alle seguenti scadenze: ____, mediante versamento sul conto corrente bancario Codice IBAN ____.



La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, come sopra rappresentata/e si impegna/no, altresì, a corrispondere i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli adeguamenti stipendiali annuali ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

La presente Convenzione ha durata _____, con decorrenza dal _____ e scadenza il _____.

Art. 5

Alla scadenza del contratto rientrante nella tipologia di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), qualora si intenda procedere alla proroga biennale dello stesso, la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova proposta della Società/Ente/Impresa, ovvero delle Società/Enti/Imprese, finanziatore/i secondo le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari in quel momento vigenti.

Art. 6

La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, rappresentata/e, è/sono tenuta/e, se privati, a presentare altresì adeguata fideiussione bancaria ai sensi degli artt. 1936 e seguenti del codice civile a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, per tutto il periodo oggetto della convenzione. Tale fideiussione dovrà espressamente contenere la clausola "a prima richiesta" e dovrà contenere in maniera esplicita l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.

Qualora la proposta di finanziamento provenga da due soggetti, ciascuno dei due si obbliga per una quota parte del finanziamento e per la medesima quota fornisce la relativa fideiussione.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia al codice civile e al vigente *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240*.

Napoli,

Per la _____
Il Presidente/Amministratore Unico

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II
Il Rettore